

SENTENZA DELLA CORTE

25 maggio 2000

«Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile
- Parità di retribuzione - Regime pensionistico integrativo interprofessionale
privato a contributi definiti gestito col sistema a ripartizione - Pensioni di
reversibilità le cui condizioni relative all'età di attribuzione variano in funzione
del sesso»

Nel procedimento C-50/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de
grande instance di Parigi (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Jean-Marie Podesta

contro

**Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés
(CRICA) e a.,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt.
117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G.
Kapteyn (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Podesta, dall'avv. B. Canciani, del foro di Parigi;
- per la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a., dall'avv. B. Serizay, del foro di Parigi;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Podesta, con l'avv. S. Formé, del foro di Parigi, della Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a., con l'avv. B. Serizay, e della Commissione, rappresentata dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 9 dicembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2000,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

Sentenza

1. Con sentenza 12 gennaio 1999, giunta in cancelleria il 16 febbraio successivo, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).
2. Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Podesta, da un lato, e, dall'altro, la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA), l'Union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du commerce (UIRIC), la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) e l'Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco) (in prosieguo: le «casse di previdenza»).

La normativa comunitaria

3. La direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le

donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20).

4. Ai sensi del quattordicesimo 'considerando della direttiva 96/97, con la sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa 262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), «risultano necessariamente annullate talune disposizioni della direttiva 86/378 (...) per quanto riguarda i lavoratori subordinati».
5. L'art. 2, n. 1, della direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97, dispone:

«Sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

6. L'art. 2, n. 1, prima frase, della direttiva 96/97 prevede:

«Qualsiasi misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale».

7. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 96/97, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° luglio 1997 e informarne immediatamente la Commissione.

La normativa nazionale

8. L'art. L.921-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) prevede che «Le categorie di lavoratori dipendenti soggetti obbligatoriamente all'assicurazione vecchiaia del regime generale di previdenza sociale o delle assicurazioni sociali agricole e gli ex dipendenti della stessa categoria, che non rientrano in un regime pensionistico integrativo gestito da un ente di previdenza integrativa autorizzato in forza del presente titolo o dell'art. 1050, sub I, del code rural (codice agricolo), sono obbligatoriamente iscritti ad uno di tali enti»
9. Conformemente all'art. L. 921-4 del code de la sécurité sociale, i regimi pensionistici integrativi dei lavoratori dipendenti vengono istituiti tramite accordi nazionali interprofessionali e vengono applicati da enti di

previdenza integrativa e da federazioni che raggruppano tali enti. Inoltre, le federazioni garantiscono una compensazione delle operazioni effettuate dagli enti di previdenza integrativa ad esse aderenti.

10. L'art. L.922-4 di tale codice prevede:

«Le federazioni che raggruppano enti di previdenza integrativa sono persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e che adempiono ad una funzione di interesse generale, amministrate pariteticamente da membri aderenti e da membri partecipanti, come definiti all'art. L.922-2, oppure da loro rappresentanti.

Esse sono autorizzate a svolgere la loro attività con decreto del ministro incaricato della previdenza sociale

Esse hanno come scopo quello di applicare le disposizioni previste dagli accordi di cui all'art. L. 921-4 nonché delle decisioni adottate per la loro applicazione dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti firmatarie di tali accordi, riunite a tale scopo in una commissione paritetica, e, in particolare, quello di realizzare una compensazione delle operazioni effettuate dagli enti di previdenza integrativa ad esse aderenti».

11. L'art. L. 913-1 del code de la sécurité sociale prevede che nessuna disposizione comportante una discriminazione fondata sul sesso può essere introdotta, a pena di nullità, nei contratti, negli accordi o nelle decisioni unilaterali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. L. 911-1. Tuttavia, tale divieto non osta alle disposizioni relative alla tutela della donna per maternità e non si applica alle disposizioni relative alla determinazione dell'età pensionabile e alle condizioni di attribuzione delle pensioni di reversibilità.

12. Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale sulle pensioni e sulla previdenza dei quadri del 14 marzo 1947 (nel prosieguo: il «contratto collettivo del 1947») come modificato il 9 febbraio 1994:

«A far data dal 1° aprile 1947, tutte le imprese appartenenti ad una federazione aderente al MEDEF (Mouvement des entreprises de France) [associazione delle imprese francesi] devono

- (...)
- versare all'ente in questione l'insieme dei contributi definiti agli artt. 6 del contratto collettivo e 36 dell'allegato I del detto contratto, e i partecipanti sono assoggettati alla trattenuta dai loro salari dei contributi posti a loro carico da tali articoli».

13. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, dell'allegato I del contratto collettivo del 1947, come modificato:

«La vedova di un partecipante ha diritto (...)

- a. in caso di decesso intervenuto prima del 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 50 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli del partecipante deceduto.
- b. In caso di decesso intervenuto dal 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 60 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli del partecipante deceduto».

14. L'art. 13 quater, primo comma, dello stesso allegato precisa:

«Il vedovo di una partecipante ha diritto

- a. in caso di decesso intervenuto prima del 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità, a partire dall'età di 65 anni, calcolato in base ad un numero di punti corrispondente al 60% di quelli della partecipante deceduta (...)
- b. in caso di decesso intervenuto dal 1° marzo 1994, ad un assegno di reversibilità calcolato conformemente all'art. 12, primo comma, lett. b)».

15. Dall'art. 1 dell'accordo 8 dicembre 1961 risulta:

«Le aziende partecipanti ad una organizzazione aderente al MEDEF, alla CGPME o all'UPA, nonché le aziende alle quali il presente accordo sarà reso applicabile in forza di decreti di estensione o di ampliamento dell'ambito di applicazione (...) devono iscrivere i propri lavoratori dipendenti ad un ente di previdenza integrativa (...)».

16. In forza di un accordo di revisione intervenuto nel 1994, la vedova ed il vedovo di un partecipante al regime AGIRC possono, in base al decesso sopravvenuto a partire dal 1° marzo 1994, ottenere la pensione di reversibilità ad aliquota piena quando raggiungono i 60 anni di età (o ad aliquota ridotta sin dai 55 anni). Un accordo del 1996 ha anche provveduto a parificare le condizioni di liquidazione delle pensioni di reversibilità nell'ambito del regime Arrco a 55 anni in base ai decessi sopravvenuti a partire dal 1° luglio 1996.

Fatti e questione pregiudiziale

17. La signora Podesta, quadro superiore nel settore farmaceutico, versava contributi ai fini della pensione integrativa presso casse di previdenza per 35 anni.

18. A seguito del suo decesso, avvenuto il 3 dicembre 1993, il signor Podesta ha chiesto a tali casse, in quanto avente causa, il versamento della

pensione di reversibilità, ossia la metà della pensione di vecchiaia dovuta alla moglie.

19. Gli enti destinatari della domanda hanno respinto quest'ultima in quanto l'interessato non aveva ancora raggiunto l'età di 65 anni, età fissata per gli uomini vedovi per poter fruire della reversibilità della pensione di vecchiaia del coniuge.
20. Il signor Podesta si è pertanto rivolto, con ricorso 18 novembre 1996, al giudice a quo chiedendo la condanna delle casse di previdenza al versamento a suo favore della pensione di reversibilità con effetto retroattivo alla data del decesso del coniuge, nonché gli interessi e accessori previsti dalla legge. Egli ha sostenuto che le disposizioni dell'allegato I del contratto collettivo del 1947, come modificato, secondo cui un vedovo deve aver compiuto l'età di 65 anni per poter fruire della reversibilità della pensione di vecchiaia del coniuge, mentre per le vedove l'età fissata è di 60 anni, costituiscono una violazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.
21. Le casse di previdenza hanno ribattuto che il regime pensionistico integrativo di cui trattasi non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Infatti, si tratterebbe, a loro parere, di un regime interprofessionale, gestito secondo il sistema a ripartizione, che si applica obbligatoriamente a tutti i lavoratori subordinati e che risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche (ossia l'imperativo di solidarietà tra dipendenti in attività e pensionati).
22. Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dall'interpretazione dell'art. 119 del Trattato, il Tribunal de grande instance ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 119 del Trattato di Roma che sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra uomini e donne sia applicabile ai regimi pensionistici integrativi AGIRC e Arrco e imponga loro di non operare discriminazioni tra uomini e donne riguardo all'età in cui essi possono fruire di una pensione di reversibilità, a seguito del decesso del loro coniuge».

Sulla prima parte della questione pregiudiziale

23. Con la prima parte della sua questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 119 del Trattato si applichi ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua.
24. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la nozione di retribuzione, così com'è definita all'art. 119 del Trattato, non si estende ai regimi o alle prestazioni previdenziali, in specie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge

(sentenze Barber, citata, punto 22, e 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471, punto 44).

25. Per contro, le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico il quale dipende essenzialmente dal posto coperto dall'interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v. in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, citata, punto 28; Beune, citata, punto 46 e 10 febbraio 2000, cause riunite C-234/96 e C-235/96, Deutsche Telekom, Racc., pag. I-0000, punto 32).
26. Come la Corte ha ripetutamente precisato, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119 del Trattato, può avere carattere determinante (sentenza Beune, citata, punto 43, e 17 aprile 1997, causa C-147/95, Evrenopoulos, Racc. pag. I-2057, punto 19).
27. Inoltre la Corte ha altresì precisato che una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale è un beneficio che trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite e rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (sentenza Evrenopoulos, citata, punto 22).
28. Infine, la direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97, esclude la facoltà per gli Stati membri di differire l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quel che concerne l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti e le pensioni dei loro superstiti.
29. Alla luce di tali considerazioni occorre risolvere la prima parte della questione sottoposta.
30. Le casse di previdenza sostengono che il regime pensionistico integrativo controverso nella causa a qua non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato. A tal proposito esse fanno valere, anzitutto, che si tratta di un regime quasi legale che si applica obbligatoriamente a tutti i lavoratori dipendenti e che risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche.
31. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 86/378, come modificato dalla direttiva 96/97, sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimilegali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

32. Anzitutto, emerge dal tenore stesso di tale disposizione che un regime professionale di previdenza sociale può essere caratterizzato dall'iscrizione obbligatoria.
33. Inoltre, dal fascicolo della causa principale emerge che, nella fattispecie, non si tratta di regimi di previdenza sociale destinati all'insieme della popolazione o dei lavoratori. Infatti, nel caso dell'AGIRC, sono considerati solo i quadri delle imprese iscritte ad un regime a sua volta incluso in tale federazione, mentre l'Arrco raggruppa regimi ai quali sono iscritti solo lavoratori subordinati.
34. Come precisato dall'avvocato generale ai paragrafi 48-50 delle sue conclusioni, il fatto che il legislatore nazionale estenda l'applicabilità dei regimi professionali a categorie diverse di lavoratori subordinati non è sufficiente ad escludere tali regimi dall'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato o dell'art. 2 della direttiva 86/378, come modificato dalla direttiva 96/97, qualora sia pacifico che tali regimi sono destinati in via di principio ai dipendenti presenti o passati delle imprese interessate.
35. Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui il regime pensionistico integrativo in questione nella causa principale risponde a considerazioni di politica sociale e non tecniche, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio, che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime, non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultimo stipendio (citare sentenze Beune, punto 45, e Evrenopoulos, punto 21).
36. D'altra parte, le casse di previdenza fanno valere che il regime controverso nella causa a qua è gestito secondo il sistema a ripartizione, il che comporta un equilibrio necessario tra l'importo dei contributi e quello delle prestazioni.
37. A questo proposito, è sufficiente rilevare che il criterio relativo alle modalità di finanziamento e di gestione di un regime pensionistico non consente di stabilire se un tale regime rientri nel campo d'applicazione dell'art. 119 (v. citata sentenza Beune, punto 38).
38. Inoltre, come affermato dalla Corte nella sentenza Evrenopoulos, citata, l'art. 119 si applica ad un regime professionale gestito col sistema a ripartizione.
39. In ultimo luogo, le casse di previdenza fanno valere che il regime controverso nella causa a qua è un regime in cui sono definiti i contributi, ma non le prestazioni, dal che consegue che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di garantire ai suoi ex dipendenti un livello di prestazioni determinato o determinabile, calcolato in funzione della durata dell'impiego e dell'ultimo stipendio.

40. A questo proposito, è sufficiente rilevare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, che, secondo le spiegazioni fornite dalle casse di previdenza stesse e dagli opuscoli di queste ultime allegati alla memoria del signor Podesta, le prestazioni concesse sono in relazione con l'ultimo stipendio.
41. Da tutto quanto precede risulta che l'art. 119 del Trattato si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua.

Sulla seconda parte della questione pregiudiziale

42. Con la seconda parte della questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 119 del Trattato osti ad una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.
43. E' pacifico che, nella fattispecie, non avendo ancora compiuto i 65 anni di età, il ricorrente nella causa a qua non può pretendere il versamento di una pensione di reversibilità per la morte del coniuge, mentre, per le vedove, tale diritto sorge all'età di 60 anni.
44. A questo proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati richiesta dall'art. 119 del Trattato, può essere fatta valere soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della citata sentenza Barber (v. in tal senso, sentenza 28 settembre 1994, causa C-28/93, Van den Akker e a., Racc. pag. I-4527, punto 12).
45. Ne consegue che i regimi pensionistici professionali dovevano ripristinare la parità di trattamento a decorrere dal 17 maggio 1990 (sentenza Van den Akker, citata, punto 14).
46. Occorre dunque risolvere la questione nel senso che l'art. 119 del Trattato si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua, e osta a che tali regimi operino, successivamente al 17 maggio 1990, una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.

Sulle spese

47. Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente

sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta al Tribunal de grande instance di Parigi con sentenza 12 gennaio 1999, dichiara:

L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) si applica ai regimi pensionistici integrativi, come quello controverso nella causa a qua, e osta a che tali regimi operino, successivamente al 17 maggio 1990, una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D.A.O. Edward

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

J. Mischo

del 20 gennaio 2000.

Causa C-50/99

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04039

Jean-Marie Podesta

contro

**Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés
(CRICA) e a.,**

e a.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Paris - Francia.

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Regime pensionistico integrativo interprofessionale privato a contributi definiti gestito col sistema a ripartizione - Pensioni di reversibilità le cui condizioni relative all'età di attribuzione variano in funzione del sesso.

Fatti e procedimento

1. La signora Podesta, alta dirigente nell'industria farmaceutica, aveva versato per 35 anni contributi per la pensione integrativa presso la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA), l'Union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du commerce (UIRIC) e la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), casse affiliate all'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) o all'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) (in prosieguo: le «casse»).
2. A seguito del decesso di sua moglie, avvenuto il 3 dicembre 1993, il signor Podesta chiedeva alle casse il versamento di una pensione di reversibilità corrispondente alla metà della pensione dovuta a sua moglie. Le casse rifiutavano la sua richiesta in quanto egli non aveva diritto a tale pensione

non avendo ancora raggiunto l'età di 65 anni, fissata per gli uomini in istato di vedovanza per poter fruire della reversibilità della pensione della consorte.

3. Pertanto il signor Podesta, con atto 18 novembre 1996, citava le casse in giudizio per vederle condannare a versargli, in particolare, la pensione di reversibilità con effetto retroattivo alla data del decesso di sua moglie.
4. Con ordinanza 12 gennaio 1999, il tribunal de grande instance di Parigi, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136-143 CE), ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 119 del Trattato di Roma che sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra uomini e donne sia applicabile ai regimi pensionistici integrativi AGIRC e Arrco e imponga loro di non operare discriminazioni tra uomini e donne riguardo all'età in cui essi possono fruire di una pensione di reversibilità, a seguito del decesso del loro coniuge».

Disposizioni nazionali

5. Le principali disposizioni nazionali applicabili sono le seguenti.
6. L'art. L. 921-1 del codice francese di previdenza sociale, come modificato dalla legge 29 dicembre 1972, detta «Legge che generalizza le pensioni integrative», impone l'iscrizione di tutti i lavoratori ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC.
7. L'art. L. 921-4 del medesimo codice è redatto come segue:

«I regimi pensionistici integrativi dei lavoratori subordinati che rientrano nell'ambito del presente capitolo sono istituiti mediante accordi nazionali interprofessionali, estesi ed ampliati in conformità alle disposizioni del titolo 1_ del presente libro.

Essi sono attuati da enti pensionistici integrativi e da federazioni che raggruppano tali enti. Le federazioni garantiscono una compensazione delle operazioni effettuate dagli enti pensionistici integrativi che vi aderiscono.»

8. L'art. L. 913-1 di detto codice stabilisce che nessuna disposizione che comporti una discriminazione fondata sul sesso può essere inserita, a pena di nullità, nelle convenzioni, accordi o decisioni unilaterali di cui all'art. L. 911-1. Tuttavia, tale divieto non osta alle disposizioni relative alla protezione della donna in caso di maternità e non si applica alle disposizioni relative alla fissazione dell'età per il collocamento a riposo e alle condizioni per l'attribuzione delle pensioni di reversibilità.

9. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, dell'allegato I del contratto collettivo nazionale per il pensionamento e per la previdenza dei dirigenti del 14 marzo 1947, come modificato il 9 febbraio 1994:

«La vedova di un iscritto ha diritto (...)

- a. nel caso di decesso avvenuto prima del 1_ marzo 1994, ad un'indennità di reversibilità, a partire da 50 anni, calcolata sulla base di un numero di punti corrispondente al 60% di quelli dell'iscritto deceduto,
- b. nel caso di decesso avvenuto a decorrere dal 1_ marzo 1994, ad un'indennità di reversibilità, a partire da 60 anni, calcolata sulla base di un numero di punti corrispondente al 60% di quelli dell'iscritto deceduto».

10. Ai sensi dell'art. 13 quater, primo comma, del medesimo allegato:

«Il vedovo di una iscritta ha diritto

- a. nel caso di decesso avvenuto prima del 1_ marzo 1994, ad un'indennità di reversibilità, a partire da 65 anni, calcolata sulla base di un numero di punti corrispondente al 60% di quelli dell'iscritta deceduta (...)
- b. nel caso di decesso avvenuto a decorrere dal 1_ marzo 1994, ad un'indennità di reversibilità calcolata in conformità alla lett. b), 1_ comma, dell'art. 12».

11. In forza di un accordo di revisione siglato nel 1994, la vedova ed il vedovo di un iscritto al regime AGIRC possono, per i decessi avvenuti a decorrere dal 1_ marzo 1994, ottenere la pensione di reversibilità a tasso intero quando raggiungono l'età di 60 anni (o a tasso ridotto a partire da 55 anni). Un accordo del 1996 ha del pari operato la parificazione delle condizioni di liquidazione delle pensioni di reversibilità nell'ambito del regime ARRCO a 55 anni per i decessi avvenuti a decorrere dal 1_ luglio 1996.

Disposizioni comunitarie

12. L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (1), è così redatto:

«Sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, salariati o indipendenti, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o

interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, a seconda che l'affiliazione a detti regimi sia obbligatoria o facoltativa.»

13. Al momento del decesso della signora Podesta, l'art. 9 stabiliva:

«Gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

a. la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia o di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, a loro scelta:

fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi legali;

o al più tardi fino a quando una direttiva imporrà tale parità;

b. le pensioni di superstiti finché una direttiva imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia.»

14. L'art. 1, punto 5, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378 (2), ha ristretto l'ambito d'applicazione dell'art. 9 ai lavoratori autonomi.

15. Peraltro l'art. 2, n. 1, della direttiva 96/97 è redatto nel modo seguente:

«Qualsiasi misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale».

16. L'art. 3 stabilisce che «[g]li Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1^o luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

Argomenti dedotti dalle parti

17. Le casse sostengono in via principale che i regimi che esse gestiscono non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

18. A tal proposito, esse fanno valere, in primo luogo, una serie di argomenti volti a dimostrare la natura «quasi legale» dei regimi di cui trattasi, che non sarebbero pertanto regimi professionali, ai sensi di tale disposizione.

19. In tal senso, fanno notare che l'iscrizione a detti regimi è stata resa obbligatoria dalla legge. Questi ultimi non sarebbero stati istituiti per farne

beneficiare una categoria specifica di lavoratori aventi uno status omogeneo, ma una categoria generale di lavoratori. Non sarebbe il rapporto di lavoro con un determinato datore di lavoro a condizionare l'iscrizione a tali regimi, ma il semplice fatto che una persona rientri nell'ambito del regime generale di previdenza sociale.

20. Le casse fanno notare, a tal proposito, che oltre il 10% dei partecipanti ai regimi ARRCO e AGIRC acquisiscono diritti in situazioni particolari pur non potendo vantare, in quel momento, un rapporto di lavoro con un datore di lavoro.
21. Esse aggiungono che i procedimenti «di estensione» e «di ampliamento» previsti dal codice di previdenza sociale comportano un processo di generalizzazione delle pensioni integrative ad una categoria generale di lavoratori che non hanno tutti uno status omogeneo e non sono tutti legati ad un'impresa da un rapporto di lavoro.
22. Esse deducono che, garantendo una solidarietà comune tra i lavoratori di tale categoria generale, la legge francese attua una politica sociale, il che sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che la legge ha espressamente attribuito agli enti e alle federazioni di gestione dei regimi pensionistici integrativi una missione di interesse generale. Inoltre, la pubblica amministrazione interverrebbe in modo rilevante nel finanziamento di tali regimi.
23. Orbene, risulterebbe chiaramente dalla giurisprudenza della Corte (3) che un regime pensionistico rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato solo se si tratta di un regime professionale le cui caratteristiche principali sarebbero le seguenti: un tale regime risulta da una concertazione tra le parti sociali o da una decisione unilaterale del datore di lavoro, è finanziato dal datore di lavoro e/o dal lavoratore subordinato ma in nessun caso dalla pubblica amministrazione, non è obbligatoriamente applicabile a categorie generali di lavoratori in quanto l'iscrizione a detti regimi risulta necessariamente dal rapporto di lavoro con un determinato datore di lavoro.
24. Ne conseguirebbe, pertanto, a giudizio delle casse, che, tenuto conto delle caratteristiche dei regimi di cui trattasi, sopra ricordate, questi ultimi non potrebbero essere considerati come regimi professionali e sarebbero, di conseguenza, necessariamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
25. Le casse fanno valere, in secondo luogo, un argomento relativo alla nozione di «retribuzione» per dimostrare che i regimi da esse gestiti non rientrano nell'ambito dell'art. 119 del Trattato. A loro giudizio, in effetti, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che le prestazioni pensionistiche rientrano nell'ambito di tale disposizione solo quando possono essere considerate come una retribuzione differita.
26. Così avverrebbe nel caso dei regimi cosiddetti «a prestazioni definite», che istituiscono un diritto per i pensionati a ricevere una prestazione per un livello predeterminato o predeterminabile. Il datore di lavoro ha

pertanto l'obbligo di garantire al suo dipendente un livello di prestazione determinato, o determinabile, calcolato in funzione della durata del lavoro e dell'ultimo stipendio. In tale ipotesi vi sarebbe un nesso diretto tra il lavoro, dal punto di vista tanto della sua durata quanto della sua retribuzione, e la prestazione pensionistica. Di conseguenza, sarebbe logico considerare quest'ultima come una parte, certamente differita, della retribuzione, che pertanto rientrerebbe necessariamente nell'ambito dell'art. 119 del Trattato.

27. Completamente diversa sarebbe la situazione nella fattispecie.
28. I regimi ARRCO e AGIRC sarebbero dei regimi «a contributi definiti», che non impongono al datore di lavoro alcun obbligo di garantire agli ex dipendenti un qualsiasi livello di prestazioni. I lavoratori subordinati non avrebbero pertanto diritto ad ottenere una prestazione determinata. Non si potrebbe quindi parlare nella fattispecie di retribuzione differita.
29. Inoltre, tali regimi sarebbero gestiti in ripartizione, vale a dire che le prestazioni pagate ai pensionati sarebbero finanziate dai lavoratori subordinati attivi grazie al versamento dei loro contributi.
30. L'importo della prestazione non dipenderebbe pertanto dai contributi versati per il pensionato ma dalla capacità degli attivi di creare il finanziamento. In tal senso, la condizione, posta dalla Corte nelle sentenze Neath e Coloroll Pension Trustees (4), di un nesso diretto tra «i contributi periodici» e gli «importi da pagare in futuro» non sarebbe soddisfatta.
31. La Commissione giunge alla conclusione diametralmente opposta rispetto a quella enunciata dalle casse. A suo giudizio, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che i regimi AGIRC e ARRCO soddisfano tutte le condizioni poste dal diritto comunitario per l'applicazione dell'art. 119 del Trattato.
32. Sono regimi - essa precisa - che non costituiscono regimi generali di previdenza sociale, che si applicano a lavoratori subordinati e hanno un ambito di applicazione interprofessionale, e che forniscono prestazioni destinate ad integrare quelle dell'assicurazione vecchiaia e della previdenza sociale.
33. Essa fa notare inoltre che l'iscrizione obbligatoria al regime non è un valido motivo per sottrarsi all'ambito di applicazione del diritto comunitario.
34. Infine, la Commissione nega la correttezza delle considerazioni sviluppate dalle casse a proposito della natura specifica dei regimi gestiti mediante ripartizione. Risulterebbe chiaramente dalla sentenza Evrenopoulos (5) che l'art. 119 del Trattato è applicabile anche ai regimi gestiti mediante ripartizione.

Valutazione

35. Condivido l'analisi della Commissione. E' vero che i regimi controversi presentano, come fanno notare, a ragione, le casse, tutta una serie di caratteristiche che li accomuna ai regimi legali. Ritengo tuttavia che esse non siano determinanti, tenuto conto dell'importanza degli indizi che depongono nell'altro senso.
36. Nella citata sentenza Barber e nelle successive sentenze, la Corte ha dedotto dall'art. 119 del Trattato il principio che i lavoratori subordinati di sesso maschile devono poter beneficiare dei loro diritti in materia di pensione o di pensione di reversibilità alla stessa età dei loro colleghi di sesso femminile, escludendo così, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, l'applicazione dell'art. 9 della direttiva 86/378. Ciò ha indotto il giudice nazionale a sollevare la questione con riferimento all'art. 119 del Trattato.
37. Ciò non toglie che è la direttiva 86/378 che disciplina, a livello comunitario, la materia dei regimi professionali di previdenza sociale.
38. Pertanto occorre fare riferimento sia alla giurisprudenza della Corte sia a tale direttiva.
39. Ricordo, peraltro, che, dall'entrata in vigore della direttiva 96/97, le regole della direttiva 86/378 corrispondono completamente ai principi che la Corte ha tratto dall'art. 119 nelle summenzionate sentenze. In effetti, da quel momento, tale direttiva non concede più agli Stati membri la possibilità di differire l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'età della pensione dei lavoratori subordinati e le pensioni dei loro superstiti.
40. Inoltre, l'art. 2 della direttiva 96/97 stabilisce che «[q]ualsiasi misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990» (6).
41. Il nostro problema si riassume pertanto nella questione se i regimi pensionistici dei superstiti, come quelli di cui trattasi nella causa in esame, costituiscano, come sostengono le casse, regimi legali di previdenza sociale, il che li farebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE (7), o se si tratti di regimi professionali che rientrano nell'ambito dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 86/378.
42. Ricordo che ai sensi dell'art. 2 della direttiva 86/378,
- «sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, salariati o indipendenti, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite

dai regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, a seconda che l'affiliazione a detti regimi sia obbligatoria o facoltativa».

43. Deriva da tale definizione che i regimi pensionistici i quali non siano limitati ad una sola impresa, ma che riguardino un gruppo di imprese, tutto un ramo economico o persino tutto un settore professionale o interprofessionale, costituiscono nondimeno «regimi professionali».
44. L'oggetto di tali regimi è di integrare le prestazioni dei regimi legali o di sostituirvisi. Orbene, è pacifico che in Francia esiste, peraltro, un regime legale di assicurazione per la vecchiaia che viene integrato dalle prestazioni versate dalle convenute nella causa a qua.
45. Come risulta del pari dalla citata definizione il carattere obbligatorio dell'iscrizione a tali regimi non li trasforma in regimi legali.
46. Inoltre, la direttiva 86/378 non esclude che tali regimi siano direttamente disciplinati dalla legge. La stessa Corte, che aveva dato rilievo a tale criterio nella sentenza Defrenne I (8), lo ha tralasciato nella sentenza Bilka (9).
47. La Corte ha inoltre giudicato, al punto 38 della citata sentenza Beune, che un «criterio relativo alle modalità di finanziamento e di gestione di un regime pensionistico non consente nemmeno di stabilire se il regime rientri nel campo d'applicazione dell'art. 119». Orbene, nemmeno la definizione della direttiva 86/378 stabilisce alcun criterio a tal proposito.
48. Infine, a partire dal momento in cui si accetta che regimi professionali possano essere direttamente disciplinati dalla legge, il fatto che il legislatore nazionale estenda l'applicabilità del regime a categorie diverse di lavoratori subordinati non è neanch'esso sufficiente ad escludere i regimi controversi dall'ambito di applicazione dell'art. 119 o della direttiva 86/378, qualora sia evidente che tali regimi sono destinati in via di principio ai lavoratori subordinati presenti o passati delle imprese interessate.
49. Orbene, così è nella fattispecie. Le stesse casse, infatti, ammettono che solo il 10% dei partecipanti non ha un rapporto di lavoro attuale con l'impresa. Tra questi si trovano i disoccupati e le persone di cui sia stata constatata l'inidoneità fisica, perciò due categorie di cui non si dice che non abbiano avuto un rapporto di lavoro con i datori di lavoro partecipanti.
50. Certamente, è vero che i mandatarî, categoria anch'essa soggetta ai regimi interessati, non hanno in via di principio un rapporto di lavoro con l'impresa, ai sensi del diritto del lavoro. Ciò non toglie che la loro attività presenti un nesso evidente e immediato con quella di dette imprese. Inoltre, è dubbio che si tratti di una categoria significativa riguardo al numero di persone interessate, rispetto al numero totale degli iscritti al regime.
51. L'argomento che le casse traggono dalla generalizzazione del regime solleva tuttavia una domanda. Emerge infatti dalla giurisprudenza citata

da queste ultime che un regime non può essere considerato come un regime professionale se è applicabile «a categorie generali di lavoratori». Ora, è del tutto ammissibile che un regime inizialmente destinato a categorie specifiche di lavoratori sia stato esteso, con il tempo, ad un tale numero di categorie diverse di persone da aver finito per acquisire un carattere generale, tale da farne uno strumento di politica sociale analogo al regime legale di previdenza sociale, piuttosto che un regime professionale, anche nel senso più ampio di tale nozione.

52. Diversi indizi mi inducono tuttavia a concludere che così non è nella fattispecie.

53. In tal senso, la documentazione proveniente dalle stesse casse, allegata alle osservazioni del ricorrente nella causa a qua, sottolinea che non si tratta di regimi destinati a tutta la popolazione, e nemmeno a tutti gli attivi. Nel caso dell'AGIRC, infatti, sono contemplati solo i dirigenti delle imprese affiliate ad un regime, esso stesso incluso in tale federazione. Riguardo all'ARRCO, sembra che riunisca regimi ai quali sono iscritti unicamente lavoratori subordinati, con esclusione pertanto degli autonomi. Inoltre, occorre far notare che i due enti riuniscono numerosi regimi. Non ne deriva che tali regimi, presi individualmente, non si indirizzino a categorie specifiche di lavoratori.

54. Infine, si deve ricordare l'iter seguito dalla Corte nella citata sentenza Beune. Essa vi esamina in ordine successivo diversi criteri derivanti dalla sua giurisprudenza, come il grado di intervento dell'amministrazione pubblica, il finanziamento, o ancora l'origine legale, per concludere che soltanto il criterio relativo al rapporto di lavoro può avere un valore determinante.

55. La Corte ha infatti giudicato al punto 43 della sentenza che «solo il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119, può avere carattere determinante». Ora, come visto al paragrafo 48, quest'ultimo nella fattispecie esiste, in quanto si tratta di regimi applicabili a lavoratori subordinati, attuali o passati, di imprese affiliate.

56. Inoltre, contrariamente a quanto deducono le casse, il funzionamento dei regimi gestiti mediante ripartizione non è incompatibile con la nozione di retribuzione differita. Infatti, anche se il nesso tra contributi versati e prestazioni ottenute non ha un carattere assoluto, resta comunque d'importanza capitale.

57. Emerge, infatti, dalle spiegazioni fornite dalle stesse casse, come sottolinea peraltro il ricorrente nella causa a qua, che le prestazioni corrisposte al lavoratore subordinato iscritto dipendono, certamente, in parte dal valore dei punti accumulati da quest'ultimo, valore la cui fissazione non è predeterminata né predeterminabile, ma anche dal numero di tali punti che, invece, è funzione del valore delle somme versate a titolo di contributi. Gli opuscoli illustrativi delle casse allegati alla sua memoria dal ricorrente sono peraltro del tutto espliciti a tal proposito,

in quanto vi si legge che le prestazioni sono in relazione con l'ultimo stipendio.

58. Esiste, di conseguenza, un nesso sufficiente con la retribuzione del lavoratore subordinato, anche se le prestazioni dovute non sono, per esempio, esattamente determinate dal livello dell'ultimo stipendio.
59. E' peraltro interessante far notare, incidentalmente, l'evoluzione dell'argomento delle casse, che minimizzano dapprima l'importanza, nell'ambito dei loro regimi, della durata di contribuzione, per affrettarsi poi a sottolineare che, se si dovesse applicare ai fatti di causa l'art. 119 del Trattato, si dovrebbe ben inteso limitare rigorosamente i periodi contributivi che possono essere presi in considerazione (...).
60. Infine, come ricorda la Commissione, nella citata sentenza Evrenopoulos la Corte ha già dichiarato l'art. 119 del Trattato applicabile ad un regime professionale gestito mediante ripartizione.
61. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che si debba dichiarare che le caratteristiche dei regimi AGIRC e ARRCO non sono tali da escludere questi ultimi dall'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
62. In subordine, le convenute nella causa a qua sostengono che i regimi di cui esse garantiscono la gestione osservano il principio di parità di trattamento in materia di previdenza sociale. Esse rilevano che, tenuto conto delle formule utilizzate dal legislatore comunitario nelle direttive 79/7, 86/378, e persino 96/97, gli operatori potevano legittimamente ritenere che la questione delle pensioni di reversibilità rientrasse nell'ambito del principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale. Sarebbe solo a partire dall'adozione della direttiva 96/97 che il legislatore comunitario si sarebbe pronunciato in senso contrario e avrebbe fissato la data limite del 1^o luglio 1997 per l'adeguamento dei regimi oramai considerati come soggetti al principio di parità di retribuzione.
63. Ora, i regimi ARRCO e AGIRC avrebbero osservato tale scadenza. In forza del principio della tutela del legittimo affidamento, l'art. 119 del Trattato non dovrebbe poter essere loro opposto prima di tale data.
64. A tal proposito, si deve ricordare innanzi tutto che un operatore non può addurre il fatto che talune direttive del Consiglio hanno accolto una certa interpretazione del Trattato, diversa da quella che la Corte ha in definitiva fornito, per far valere l'esistenza nei suoi confronti di un legittimo affidamento. In effetti, un tale affidamento può essere riposto solo in una situazione conforme al diritto (10).
65. Vero è che, come ha sottolineato la stessa Corte nella citata sentenza Barber (11), le disposizioni dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/7, nonché dell'art. 9 della direttiva 86/378 (precedente versione) possono aver indotto i settori interessati a ritenere che prestazioni come quelle di cui trattasi nella causa a qua esulassero dall'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

66. L'iter logico seguito dalla Corte in tale sentenza dimostra tuttavia in modo incontestabile le conseguenze che occorre trarre dal fatto che gli operatori possono essere indotti in errore riguardo alla portata di tale disposizione. Infatti, non è tramite il ricorso alla nozione di legittimo affidamento che si deve affrontare il problema.
67. Gli interessi degli operatori, a fronte dell'ambiguità che può essere esistita riguardo alla situazione giuridica, sono presi in considerazione dal fatto che la Corte ha limitato la portata nel tempo della sua sentenza.
68. E' in questo modo che la Corte tiene conto dell'insieme delle circostanze, ivi compresa la lettera delle citate direttive, esplicitamente menzionate a tal proposito nella citata sentenza Barber, che hanno potuto indurre gli enti interessati a ritenere di aver adempiuto i loro obblighi alla luce del diritto comunitario.
69. Aggiungo che, nella fattispecie, le casse sono tanto meno autorizzate a far valere il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto la sentenza Barber, in data, lo ricordo, 17 maggio 1990, avrebbe dovuto dissipare qualsiasi incertezza che esse potessero nutrire circa l'incidenza dell'art. 119 sui regimi che gestiscono.
70. Occorre pertanto respingere l'argomento che le casse cercano di trarre dal principio della tutela del legittimo affidamento.
71. Esse stesse, peraltro, menzionano la questione dell'efficacia nel tempo dell'interpretazione dell'art. 119 del Trattato.
72. A tal proposito, le casse ritengono, «estremamente in subordine», che, tenuto conto dell'effetto che l'applicazione del principio della parità di retribuzione potrebbe avere sull'equilibrio finanziario dei regimi di cui trattasi, occorrerebbe far agire nella fattispecie la limitazione nel tempo degli effetti della citata sentenza Barber, di cui la giurisprudenza della Corte nonché il «protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea» allegato al Trattato di Maastricht avrebbero chiarito la portata.
73. Tale giurisprudenza avrebbe limitato la possibilità di far valere l'art. 119 del Trattato operando una distinzione a seconda che il fatto generatore del diritto alla pensione si collochi prima o dopo la data del 17 maggio 1990. Nei regimi gestiti mediante ripartizione, come quelli di cui trattasi nella fattispecie, il fatto generatore del diritto alla pensione sarebbe il decesso del partecipante.
74. Pertanto si dovrebbe consentire di far valere l'art. 119 del Trattato qualora l'iscritto sia deceduto dopo il 17 maggio 1990, come avvenuto nella fattispecie. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte (12), il principio potrebbe essere fatto valere soltanto per le prestazioni dovute per i periodi di lavoro successivi al 17 maggio 1990.

75. Ne conseguirebbe che, in concreto, il signor Podesta potrebbe fruire nella fattispecie di una pensione, calcolata tuttavia soltanto sulla base dei periodi di lavoro successivi al 17 maggio 1990.
76. Tale argomento deve essere accolto.
77. Innanzi tutto occorre ricordare, come ha sottolineato la Corte al punto 37 della citata sentenza Barber, che l'art. 119 del Trattato produce un effetto diretto allorché una discriminazione può essere rilevata in base ai soli criteri di identità di lavoro e di parità di retribuzione indicati da detto articolo.
78. Così è nella fattispecie, in quanto non v'è dubbio riguardo al fatto che solo perché egli è un uomo il ricorrente nella causa a qua non può ancora ottenere il versamento della pensione di reversibilità per il decesso del coniuge. Nella medesima situazione, una donna avrebbe avuto il diritto di ottenere tale versamento.
79. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte (13) i regimi pensionistici che fanno parte, come quelli di cui trattasi nella fattispecie, della categoria dei regimi professionali ai sensi di tale giurisprudenza dovevano ripristinare la parità di trattamento a decorrere dal 17 maggio 1990.
80. Come ha precisato più volte la Corte (14), tale obbligo riguarda perciò tutte le prestazioni dovute per periodi di lavoro successivi al 17 maggio 1990.
81. Nel caso di specie, ciò significa che il ricorrente nella causa a qua può farsi attribuire la pensione che richiede solo per la parte dovuta per periodi di lavoro successivi al 17 maggio 1990.

Conclusione

82. Per i motivi che precedono, propongo di risolvere la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Parigi nel modo seguente:

«L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136-143 CE) si applica ai regimi pensionistici integrativi del tipo di quelli gestiti dall'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) e dall'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) e vieta loro, dal 17 maggio 1990, di operare una discriminazione tra uomini e donne rispetto all'età in cui possono fruire di una pensione di reversibilità, a seguito del decesso del coniuge.

La parità di trattamento s'impone pertanto per tutte le prestazioni dovute per periodi di lavoro successivi al 17 maggio 1990».

- (1) GU L 225, pag. 40.
- (2) GU L 46, pag. 20.
- (3) Esse citano, in particolare, le sentenze 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune (Racc. pag. I-4471); 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889) e 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879).
- (4) Sentenze 22 dicembre 1993, causa C-152/91 (Racc. pag. I-6935) e 28 settembre 1994, causa C-200/91 (Racc. pag. I-4389).
- (5) Sentenza 17 aprile 1997, causa C-147/95 (Racc. pag. I-2057).
- (6) Data della citata sentenza Barber.
- (7) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24). L'art. 7 di tale direttiva stabilisce quanto segue: « La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione: b) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni; (...) c) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o di invalidità in base ai diritti derivati della consorte».
- (8) Sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70 (Racc. pag. 445).
- (9) Sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84 (Racc. pag. 1607).
- (10) V. sentenza 16 novembre 1983, causa 188/82, Thyssen/Commissione (Racc. pag. 3721).
- (11) Punto 42.
- (12) V. citata sentenza Ten Oever.
- (13) V. sentenza 28 settembre 1994, causa C-28/93, Van den Akker e a. (Racc. pag. I-4527, punti 12 e segg.).
- (14) V. citata sentenza Ten Oever.